SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 settembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della transizione ecologica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. **130**.

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

Visto l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Art. 2.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Art. 3.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti do-

mestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Art. 4.

Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO 1

(di cui all'art.4 comma 1)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

1	Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
2	Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.
3	Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4	Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5	Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6	Articolo 74, comma 7-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7	Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8	Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

21G00141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Perugia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4972 del 31 marzo 2016 e n. 20306/DGP-PBD del 13 novembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Perugia (PG):

prot. n. 2014/13148 del 29 agosto 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castiglione del Lago, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Lido di Arezzo, via Lungolago»;

prot. n. 2014/12828, prot. n. 2014/12836, prot. n. 2014/12831, prot. n. 2014/12854, prot. n. 2014/12832 e prot. n. 2014/12834 del 19.8.2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Foligno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Zona Ovest dell'Aeroporto di Foligno», «Tratto canale demaniale», «*Ex* alveo canale demaniale loc. Fiamenga», «Abitazione eredità Scarabattieri», «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto» e «Terreni in località Spineto»;

prot. n. 2014/12850 e prot. n. 2014/12851 del 19 agosto 2014, rettificato con provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2019/12076 del 18.7.2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Spello, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto» e «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6776 del 9 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castiglione del Lago

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione del Lago (PG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune

dell'immobile denominato «Lido di Arezzo, via Lungolago», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/13148 del 29 agosto 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 34.674,22 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castiglione del Lago.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 254.470,25, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 34.674,22.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Foligno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Foligno (PG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Zona Ovest dell'Aeroporto di Foligno», «Tratto canale demaniale», «*Ex* alveo canale demaniale loc. Fiamenga», «Abitazione eredità Scarabattieri», «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto» e «Terreni in località Spineto», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2014/12828, prot. n. 2014/12836, prot. n. 2014/12831, prot. n. 2014/12854, prot. n. 2014/12832 e prot. n. 2014/12834 del 19 agosto 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 34.621,11 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Foligno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 255.042,18, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 34.621,11.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Spello

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Spello (PG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto» e «Terreni *ex* Consorzio fiume Topino località Spineto», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2014/12850 e prot. n. 2014/12851 del 19 agosto 2014 rettificato con provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2019/12076 del 18 luglio 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.543,46 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Spello.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.370,16, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.543,46.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Castiglione del Lago, Foligno e Spello della Provincia di Perugia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1248

21A05512

DECRETO 30 luglio 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4972 del 31 marzo 2016 e n. 20306/DGP-PBD del 13 novembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali ai Comuni della Provincia di Livorno (LI):

prot. n. 2014/2202 (con nota di precisazione del 24 novembre 2015), rettificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2019/1372/RI del 27 giugno 2019, prot. n. 2014/2204 e prot. n. 2014/2203 del 10 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Collesalvetti, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Immobile *ex* P.N.F. di Vicarello via G. Marconi n.c. 24-26-28», «Casa di abitazione civile con annessa sala per teatro adibita a consiglio di quartiere Parrana San Martino» e «Terreno di risulta del fabbricato demolito *ex* Casa del fascio Guasticce»;

prot. n. 2014/2227 dell'11 dicembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rosignano Marittimo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casa di abitazione civile Nibbiaia - viale Comunale del Salitone»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6776 del 9 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Collesalvetti

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Collesalvetti (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati, rispettivamente, «Immobile *ex* P.N.F. di Vicarello via G. Marconi n.c. 24-26-28», «Casa di abitazione civile con annessa sala per teatro adibita a consiglio di quartiere Parrana San Martino» e «Terreno di risulta del fabbricato demolito *ex* Casa del fascio Guasticce», me-

glio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2202 (con nota di precisazione del 24 novembre 2015), rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1372/RI del 27 giugno 2019, prot. n. 2014/2204 e prot. n. 2014/2203 del 10 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
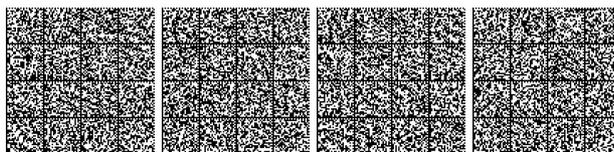
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.977,67 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Collesalvetti.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 13.959,05, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.977,67.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rosignano Marittimo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rosignano Marittimo (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Casa di abitazione civile Nibbiaia - viale Comunale del Salitone», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2227 dell'11 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 738,88 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rosignano Marittimo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.213,21, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 738,88.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Collesalvetti e di Rosignano Marittimo della Provincia di Livorno.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1251

21A05513

DECRETO 30 luglio 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Pisa, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)* e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4972 del 31 marzo 2016 e n. 20306/DGP-PBD del 13 novembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Pisa (PI):

prot. n. 2014/2359 del 19 dicembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreni Agrari Botronaie e Terreno Agrario in via Prov.le Tiglio Terrarossa e Ponte Cioni»;

prot. n. 2014/2268 del 16 dicembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Calci, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno *ex* argine Torrente Zambra»;

prot. n. 2014/2371, prot. n. 2014/2369 e prot. n. 2014/2363 del 19 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Pontedera, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area Urbana tra la via Tosco Romagnola/via Stefanelli», «*Ex* arginatura del fiume Era via Tosco Romagnola» e «Terreno limitrofo a strada di servizio abitazioni *ex* Ater»;

prot. n. 2014/2088 del 27 novembre 2014 e prot. n. 2014/2307 del 18 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Miniato, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* Poligono T.S.N. San Miniato» e «Area urbana denominata *ex* casa minima in località Roffia»;

prot. n. 2014/1144 del 25 luglio 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vicopisano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Casello idraulico di Uliveto Terme»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6776 del 9 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bientina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bientina (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni Agrari Botronaie e Terreno Agrario in via Prov.le Tiglio Terrarossa e Ponte Cioni», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2359 del 19 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 592,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bientina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.169,08, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 592,76.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Calci

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Calci (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno *ex* argine Torrente Zambra», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2268 del 16 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
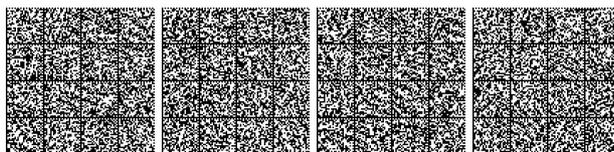
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 674,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Calci.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.747,07, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 674,14.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pontedera

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pontedera (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Area Urbana tra la via Tosco Romagnola/via Stefanelli», «*Ex* arginatura del fiume Era via Tosco Romagnola» e «Terreno limitrofo a strada di servizio abitazioni *ex* Ater», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2371, prot. n. 2014/2369 e prot. n. 2014/2363 del 19 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.063,67 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pontedera.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 63.747,81, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.063,67.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Miniato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Miniato (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* Poligono T.S.N. San Miniato» e «Area urbana denominata *ex* casa minima in località Roffia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2088 del 27 novembre 2014 e prot. n. 2014/2307 del 18 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.299,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Miniato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 23.399,11, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.299,91.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vicopisano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vicopisano (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Casello idraulico di Uliveto Terme», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/1144 del 25 luglio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 230,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vicopisano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.711,82, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 230,29.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bientina, Calci, Pontedera, San Miniato e Vicopisano della Provincia di Pisa.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere

le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1276

21A05592

DECRETO 14 settembre 2021.

Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994;

Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783;

Visto l'art. 1, comma 582 della legge n. 205 del 2017 il quale prevede, tra l'altro, che entro il 30 giugno 2021, con
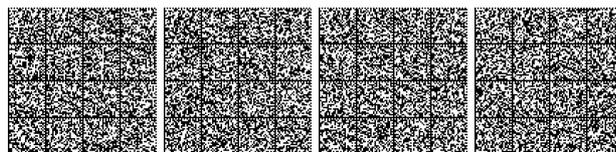
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato, ai sensi del primo periodo del medesimo comma 582 dell'art. 1, di concerto con il Ministro dell'interno, con cui è stata disposta l'erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali;

Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 dalla legge n. 160 del 2019 è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Considerato che a decorrere dal 2020, per effetto delle disposizioni recate dai commi da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo art. 1, tenuto conto di quanto già attribuito con il decreto 22 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, nella seduta del 22 giugno 2021, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Art. 1.

Comuni cui spetta il contributo

1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto di quanto già attribuito con il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, l'ulteriore contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto in cui è altresì contenuta la metodologia del riparto.

2. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei primi due periodi del comma 582 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI RIPARTO E NOTA METODOLOGICA CONCERNENTI IL CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEL MINOR GETTITO IMU A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI ALLE OPERAZIONI E AI SERVIZI PORTUALI.

Premessa.

L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati in concessione a privati.

Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Il successivo comma 579 ha previsto la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Il medesimo comma 579, a seguito della modifica apportata dall'art. 93 del decreto-legge n. 104/2020, precisa che le rendite catastali rideterminate a seguito della revisione del classamento di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020 relativamente agli atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2020.

Viene altresì precisato (comma 581) che tra le unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 580 della medesima legge di bilancio stabilisce invece i criteri e le modalità di accertamento delle dichiarazioni di cui all'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, è effettuata d'ufficio - entro il 31 marzo 2020 - dai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura:

a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

b. entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021 relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. La determinazione del contributo avviene nel limite massimo dello stanziamento annuo di 9,35 milioni di euro e al fine di verificare il rispetto di tale limite, si tiene conto di quanto già attribuito con il decreto di cui al punto *a)*.

c. con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre 2022, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.

Con il decreto 22 dicembre 2020 è stato effettuato un primo ristoro in misura pari a 614.738,79 euro ai comuni interessati dalle revisioni catastali in esame relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 secondo quanto indicato nel punto *a)*.

Con il decreto in esame si procede invece al ristoro della ulteriore perdita di gettito conseguente alle rendite proposte nel corso dell'anno 2020, secondo quanto descritto nel punto *b)*.

Determinazione del contributo.

Con nota n. 101516 del 22 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze - i dati relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 e quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020 per ciascuna unità immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inviato le seguenti tipologie di dati:

i dati relativi a tutte le unità immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2020 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579;

i dati relativi a tutte le unità immobiliari oggetto di altre variazioni, non espressamente codificate ai fini delle comunicazioni da rendere al Ministero dell'economia e delle finanze, ma che hanno comunque comportato una contestuale revisione del classamento in categoria E1. Atteso che per tali specifiche variazioni assumono rilievo sia i dati delle unità immobiliari originarie che i dati delle unità immobiliari derivate, le stesse sono state organizzate raggruppandole per ciascuna dichiarazione presentata.

La prima categoria di dati fa riferimento a una lista di 107 unità immobiliari ubicati in 16 comuni mentre la seconda categoria di dati riguarda 12 dichiarazioni, ciascuna per uno o più immobili ubicati in 6 comuni (già interessati dalle variazioni del primo elenco).

In relazione ai dati trasmessi si evidenziano, tra l'altro, le seguenti informazioni:

i dati catastali dell'immobile (comune e mappa);

i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1° gennaio 2020;

i dati catastali di rendita e categoria catastale prima della proposta di rettifica;

i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente;

i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente già accertati dall'Agenzia delle entrate.

Ai fini della determinazione della perdita di gettito, sono state considerate entrambe le categorie di dati sopra descritte. In particolare, per ciascun immobile sono stati assunti come dati catastali di partenza quelli relativi ai dati in atti prima della richiesta. Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le ultime aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta.

Sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua stimata a decorrere dall'anno 2020 in circa 5,3 milioni di euro per IMU quota Stato e circa 2 milioni di euro per IMU quota comune.

Considerato quanto già attribuito ai comuni interessati con il decreto 22 dicembre 2020 e stante la congruità dello stanziamento previsto in 9,35 milioni di euro su base annua, si riporta nella tabella seguente la distribuzione territoriale della ulteriore perdita di gettito IMU (solo quota comune) da ristorare agli enti indicati:
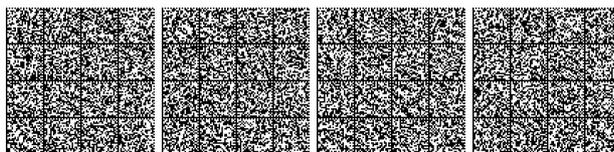
Comune		IMU (importo annuo) quota comune da ristorare
Codice catastale	Denominazione	
A271	Ancona	**5.287,23**
A662	Bari	**6.666,86**
A796	Bergeggi	**2.627,41**
B832	Carrara	**7.022,52**
C773	Civitavecchia	**2.018,84**
D969	Genova	**542.212,52**
E041	Gioia Tauro	**171.367,31**
E463	La Spezia	**514.139,53**
E625	Livorno	**178.112,23**
F839	Napoli	**14.564,84**
H199	Ravenna	**293.754,70**
H703	Salerno	**4.248,77**
I480	Savona	**63.208,64**
L424	Trieste	**39.004,30**
L736	Venezia	**86.841,24**
M277	San Ferdinando	**66.654,72**
	TOTALE	**1.997.731,66**

importi in euro

21A05636

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2021.

Integrazione del decreto 30 maggio 2017, di riconoscimento del Consorzio tutela Vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per le IGT «Roccamonfina» e «Terre del Volturno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935 e ss.ii.mm., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOC «Aversa», «Galluccio», «Falerno del Massico» e sulla IGT «Roccamonfina»;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2020, n. 24919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 136 del 28 maggio 2020, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle citate denominazioni ed integrato il citato incarico ai sensi dell'art. 41, comma 1 sulla IGT «Terre del Volturno»;

Vista l'istanza presentata con nota del 26 luglio 2021 dal Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», con sede legale in Caserta, Via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, comma 4 per la IGT «Terre del Volturno»;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Terre del Volturno». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata indicazione geografica, con la nota protocollo n. 421/2021 del 18 luglio 2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla IGT «Terre del Volturno»;
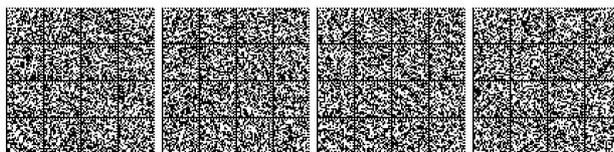
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», con sede legale in Caserta, Via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, riconosciuto con decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935 e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Aversa», «Galluccio», «Falerno del Massico» e per le IGT «Roccamonfina» e «Terre del Volturno».

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» con il decreto ministeriale del 30 maggio 2017, n. 42935 e successive modificazioni ed integrazioni, come successivamente confermato dal decreto ministeriale 15 maggio 2020, n. 24919 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935 e e successive modificazioni ed integrazioni e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Aversa, Galluccio, Falerno del Massico, Roccamonfina e Terre del Volturno, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A05604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium»

Estratto determina AAM/PPA n. 701/2021 del 16 settembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale CARBOLITHIUM: tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo).

Aggiunta di un produttore della sostanza attiva litio carbonato, supportato da un ASMF.

Confezioni A.I.C. n.:

024597015 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule;

024597039 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Codice pratica: VN2/2020/149.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale L. Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05611

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Pfizer»

Estratto determina AAM/PPA n. 703/2021 del 16 settembre 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/595.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Pfizer Italia S.r.l. (codice SIS 0040), codice fiscale n. 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in da via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, Italia (IT).

Medicinale: CELECOXIB PFIZER.

Confezioni e numeri A.I.C.:

040788010 - «100 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

040788022 - «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister Pvc/Al;

040788034 - «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

040788046 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

040788059 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

040788061 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

040788073 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister Pvc/Al;

040788085 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

040788097 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Al;

040788109 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

040788111 - «100 mg capsule rigide» 300 capsule in blister Pvc/Al;

040788123 - «100 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

040788135 - «100 mg capsule rigide» 1 × 50 capsule in blister Pvc/Al;

040788147 - «100 mg capsule rigide» 1 × 100 capsule in blister Pvc/Al;
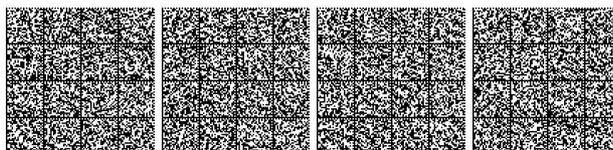
040788150 - «200 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

040788162 - «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister Pvc/Al;

040788174 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

040788186 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

040788198 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

040788200 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

040788212 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister Pvc/Al;

040788224 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

040788236 - «200 mg capsule rigide» 60 Capsule in blister Pvc/Al;

040788248 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

040788251 - «200 mg capsule rigide» 300 capsule in blister Pvc/Al;

040788263 - «200 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

040788275 - «200 mg capsule rigide» 1 × 50 capsule in blister Pvc/Al;

040788287 - «200 mg capsule rigide» 1 × 100 capsule in blister Pvc/Al;

alla società Viatris Pharma S.r.l. (codice SIS 4995), codice fiscale n. 03009550595, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05612

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolmonus»

Estratto determina AAM/PPA n. 708/2021 del 16 settembre 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/434.

Cambio nome: C1B/2021/1243.

Numero procedura europea: NL/H/3166/001/IB/007/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società PharOS Pharmaceutical Oriented Services Ltd (codice SIS 3159), con sede legale e domicilio fiscale in Lesvou Str., Thesi Loggos Industrial Zone, GR 14452, Metamorfosi Attikis, Grecia (GR).

Medicinale: ACETILCISTEINA PHAROS.

Confezioni e numeri A.I.C.:

048952016 - «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister Al/Pap;

048952028 - «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister Al/Pap;

048952030 - «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo in Pp;

048952042 - «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo in Pp;

048952055 - «600 mg compresse effervescenti» 25 compresse in tubo in Pp;

alla società Sanofi S.r.l. (codice SIS 8055), codice fiscale n. 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: BISOLMONUS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05613

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Selenium-Homaccord»

Estratto determina AAM/AIC n. 126/2021 del 10 settembre 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

SELENIUM-HOMACCORD.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel GMBH con sede legale e domicilio fiscale in DR. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di Farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10542	SELENIUM-HOMACCORD	046869018	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Kalium phosphoricum D2 Kalium phosphoricum D10 Kalium phosphoricum D30 Kalium phosphoricum D200 Selenium D10 Selenium D15 Selenium D30 Selenium D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	SOP	C

21A05614

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 127/2021 del 10 settembre 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da due pagine, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

HAMASYX, BERCOLSYX, KOLOSYX, COLBENSYX, VALERIANA HOMEOSYN COMPLEX, CISPITOSYX, POLYCEPSYX, ARNICA MONTANA HOMEOSYN COMPLEX, PIFLUSYX.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Homeosyn Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via di Tor Sapienza n. 7 - 00155 Roma (RM).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di Farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13265	HAMASYX	048858017	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Aesculus hippocastanum 6 DH Arnica montana 6 DH Hamamelis virginiana 6 DH Calcium fluoratum 10 DH Kalium chloratum 6 DH Lycopodium clavatum 6 DH Achillea millefolium 6 DH Strychnos nux vomica 6 DH Toxicodendron quercifolium 6 DH Acidum silicicum 12 DH Sulfur 8 DH Sylibum marianum 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13266	BERCOLSYX	049532017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Berberis vulgaris 4 DH Colchicum autmnale 8 DH Bryonia cretica 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13266	BERCOLSYX	049532029	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Berberis vulgaris 4 DH Colchicum autmnale 8 DH Bryonia cretica 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13446	KOLOSYX	047345018	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Citrullus colocynthis 6 DH Strychnos nux vomica 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13711	COLBENSYX	049564014	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Berberis vulgaris 12 DH Colchicum autumnalis 12 DH Ledum palustre 12 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13851	VALERIANA HOMEOSYN COMPLEX	049565017	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Valeriana officinalis 6 DH Strychnos ignatia 6 DH Hypericum perforatum 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13854	CISPITOSYX	049534011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Citrullus colocynthis 6 DH Spigelia anthelmia 6 DH Toxicodendron quercifolium 5 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13854	CISPITOSYX	049534023	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Citrullus colocynthis 6 DH Spigelia anthelmia 6 DH Toxicodendron quercifolium 5 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13880	POLYCEPSYX	049533019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Cephaelis ipecacuana 7 DH Polygala senega 4 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13880	POLYCEPSYX	049533021	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Cephaelis ipecacuana 7 DH Polygala senega 4 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13884	ARNICA MONTANA HOMEOSYN COMPLEX	049555016	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Hypericum perforatum 6 DH Symphytum officinale 6 DH Arnica montana 6 DH Berberis vulgaris 6 DH Ledum palustre 6 DH Calcium fluoratum 10 DH Acidum silicicum 10 DH Ruta graveolens 6 DH Pseudognaphalium obtusifolium 6 DH Bryonia cretica 6 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13907	PIFLUSYX	047577010	"SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Drosera 12 DH Eupatorium perfolatum 6 DH Bryonia cretica 12 DH	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

21A05615
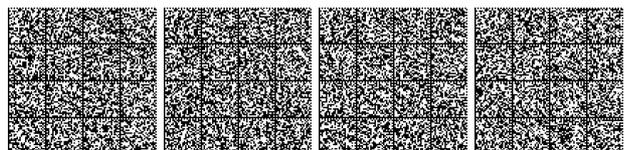
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione della deliberazione n. 2/2021 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 22 giugno 2021.

In data 22 giugno 2021 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 2/2021 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 67, comma 2 - Approvazione di nuova perimetrazione di area a rischio idrogeologico elevato e molto elevato nel territorio della Regione Liguria e del conseguente aggiornamento alla cartografia di cui all'allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000) dell'elaborato n. 2 del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» (aree a rischio idrogeologico molto elevato).

Tale deliberazione è consultabile sul sito www.adbpo.gov.it

21A05609

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca integrale dei contributi attribuiti con i decreti 18 marzo 2005 e 7 marzo 2006 nei confronti dei Comuni di Briatico e di Rosarno.

Con decreto ministeriale 16 settembre 2021, sono stati revocati integralmente i contributi assegnati con decreto ministeriale n. 0021283 del 18 marzo 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005 e con decreto ministeriale n. 0011702 del 7 marzo 2006, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai Comuni di Briatico e di Rosarno.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/trasferimenti_finanziari_a_carico_del_bilancio/trasferimenti_in_favore_di_enti_vari/

21A05607

Requisiti per l'erogazione di credito a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, da parte dei Confidi.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/normativa/ è stato pubblicato il testo integrale del decreto 20 agosto 2021, con il quale sono state disciplinati gli ulteriori requisiti per i Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, affinché possano erogare credito, fino all'importo massimo di euro 40.000, in favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, a valere sui contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

21A05608

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici sulla base delle richieste di integrazione presentate (annualità 2017).

Si comunica che con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 150 del 13 settembre 2021 sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammesse al finanziamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 sulla base delle richieste di integrazione presentate di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.

Il decreto è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica al link https://www.mite.gov.it/node/9190 e sul sito https://www.amiantopa.minambiente.it

21A05610

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-231) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
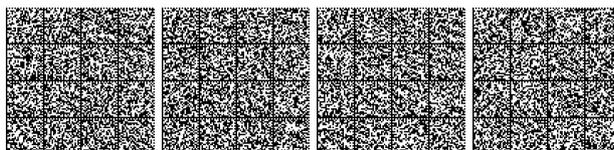
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.